

STATUTO

della FONDAZIONE TEDA per l'autismo – ONLUS

Art. 1 - Denominazione

E' costituita una Fondazione ONLUS con la denominazione "Fondazione TEDA per l'Autismo - ONLUS".

Art. 2 - Sede

La Fondazione ha sede in Torino (TO), via XX Settembre numero 54.

Art. 3 -

La Fondazione non ha fini di lucro ed opererà nell'ambito territoriale della Regione Piemonte.

Art. 4 - Scopo

La Fondazione

- Riconosce la definizione ufficiale di Autismo delle classificazioni internazionali e promuove tipi di trattamento ed una presa in carico coerente con tali definizioni e con le conoscenze scientificamente acquisite e riconosciute a livello internazionale.
- Tutela i diritti civili delle persone portatrici di handicap e specificatamente dei soggetti autistici.
- Offre assistenza sociale e socio-sanitaria riabilitativa a persone autistiche o affette da disturbi generalizzati dello sviluppo, anche in situazioni di gravità.
- Svolge attività di beneficenza nei casi in cui i soggetti autistici e/o le loro famiglie non siano in grado di provvedere.
- Promuove la qualità della vita delle persone autistiche.
- Sostiene e favorisce iniziative, anche di volontariato, rivolte all'assistenza dei soggetti autistici e delle loro famiglie.
- Al fine del raggiungimento degli obiettivi prefissati, la Fondazione coopera con Istituzioni Pubbliche e Private.

- Collabora con altre Associazioni di settore nazionali ed internazionali.

Per perseguire queste finalità, la Fondazione potrà promuovere e sostenere tutte le iniziative atte a migliorare l'assistenza e il trattamento delle persone autistiche.

- Incrementare le conoscenze dell'autismo attraverso convegni, seminari, corsi, manifestazioni e quant'altro rivolti a educatori, insegnanti, medici, psicologi, pedagogisti, volontari, genitori e altri professionisti.

- Creare, promuovere e gestire strutture qualificate e specifiche per la presa in carico delle persone autistiche, nel rispetto delle soggettività di ciascun assistito e valorizzandone le possibilità comunicative ed umane.

- Promuovere e svolgere attività di ricerca scientifica, anche in collaborazione con altri Enti, nel campo dell'Autismo e del disturbo generalizzato dello sviluppo.

- Elaborare, pubblicare ed editare libri, riviste e quanto utile per perseguire gli obiettivi della Fondazione.

La Fondazione potrà svolgere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie ed utili per il raggiungimento degli scopi della stessa; accettare donazioni, legati, eredità attive ed elargizioni; vendere i beni mobili e gli immobili acquisiti reimpiegando gli utili per le attività della Fondazione; compiere ogni altra operazione, atto o contratto, ritenuta utile per il raggiungimento dei propri obiettivi.

La Fondazione non potrà svolgere attività diverse da quelle summenzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse.

Art. 5 - Durata

La Fondazione è costituita senza limitazione di durata.

Art. 6 - Organi

Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione
- b) il Presidente del Consiglio di Amministrazione
- c) il Collegio dei Revisori.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione.

Il Consiglio di Amministrazione è composto da 7 (sette) membri che durano o in carica a tempo indeterminato, e precisamente:

- il signor Giacinto De Acetis e in sua mancanza il tutore, o in subordine il protutore del suo figlio Fabrizio De Acetis;
- la signora Tiziana Melo De Acetis e in sua mancanza il tutore, o in subordine il protutore del suo figlio Fabrizio De Acetis;
- la signora Lippi Oretta in Macocco e in sua mancanza il tutore, o in subordine il protutore del suo figlio Claudio Macocco;
- il legale rappresentante pro tempore dell'Ordine "PROVINCIA PIEMONTESE DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI" o altra persona dallo stesso designata;
- tre altri membri nominati uno da ognuno dei tre fondatori o nel caso di mancanza di uno di essi fondatori, da chi gli succederà, come sopra previsto; in mancanza anche del tutore o del protutore che abbiano sostituito i soci fondatori, i nuovi consiglieri saranno nominati dai consiglieri superstiti a maggioranza.

Ove il membro del Consiglio di Amministrazione non sia il legale rappresentante dell'Ordine "PROVINCIA PIEMONTESE DELL'ORDINE DEI CHIERICI REGOLARI MINISTRI DEGLI INFERMI" ma persona da lui designata, questa durerà in carica fino a revoca da parte del legale rappresentante dell'ente che l'ha nominato.

I membri del Consiglio di Amministrazione nominati dai fondatori dureranno in carica a tempo indeterminato salvo revoca o dimissioni.

Art. 8 - Poteri del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri per l'amministrazione ordinaria e straordinaria del patrimonio della Fondazione, nessuno escluso, nonché per la gestione delle entrate ordinarie e straordinarie, per la ripartizione delle rendite annuali di bilancio, allo scopo di realizzare le finalità della Fondazione.

Con programma approvato in sede di adozione del bilancio o rendiconto annuale, determina e

disciplina le forme e le modalità attraverso le quali realizzare le finalità della Fondazione. Provvede in ordine alla custodia e all'amministrazione del patrimonio e all'organizzazione interna del personale della Fondazione, compila annualmente il bilancio o rendiconto annuale, può istituire borse di studio, corrispondere assegni di frequenza per volontari e contrattisti e provvedere a qualificare operatori socio-sanitari che operano nel quadro delle finalità della Fondazione, accettare tirocinanti in medicina, psicologia e pedagogia nonché accettare di ospitare in stage operatori che si stiano formando in materie attinenti con le attività della Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola in seduta ordinaria due volte all'anno in seduta straordinaria tutte le volte che il Presidente lo ritenga necessario o ne sia fatta domanda scritta da almeno metà dei suoi componenti.

Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri, compreso il Presidente o, in sua assenza, il Vicepresidente. Le deliberazioni sono assunte validamente con il voto favorevole, segreto o palese, della maggioranza dei presenti, salvo quelle per le quali lo statuto preveda una diversa maggioranza. In caso di parità dei voti prevale il voto del Presidente.

Le modifiche dello statuto saranno deliberate con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri.

L'eventuale scioglimento della Fondazione sarà deliberato con il voto favorevole di almeno tre quarti dei Consiglieri.

Il Consiglio nomina fra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente.

Il Consiglio, con delibera presa con il voto favorevole di almeno metà dei suoi membri, potrà inoltre delegare parte dei propri poteri a uno o più Consiglieri Delegati, eventualmente costituendo anche un Comitato Esecutivo e determinando i compensi per i membri dello stesso; gli emolumenti individuali annui corrisposti non potranno comunque essere superiori al compenso massimo previsto per il presidente del Collegio Sindacale delle società per azioni.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di nominare, anche tra persone esterne al Consiglio stesso, Consigli scientifici, Comitati Direttivi ed ogni altro organismo che reputi necessario per le attività della Fondazione, stabilendone mansioni ed eventuali compensi, tenuto conto del disposto di cui alla lettera a) comma 6 dell'articolo 10 del Decreto Legislativo 4 dicembre 1997 numero 460.

Art. 9 - Rappresentanza

Il Presidente rappresenta legalmente la Fondazione nei confronti di terzi ed in giudizio, firma gli atti, riscuote somme da chiunque e a qualsiasi titolo dovute, comprese le sovvenzioni dello Stato, di Enti pubblici e privati. Cura l'osservanza dello Statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario, cura i rapporti con le autorità ed i terzi, adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio per la loro ratifica. In caso di assenza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vicepresidente.

Art. 10 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- dal fondo di dotazione iniziale messo a disposizione, in sede di atto costitutivo o successivamente, dai Fondatori che abbiano in tal senso disposto;
- dai beni immobili e dai beni mobili via via acquistati dalla Fondazione, o ad essa elargiti da persone fisiche o giuridiche, e da ogni altro cespite che ulteriormente le pervenisse;
- dai proventi del proprio patrimonio e dell'attività della Fondazione, al netto delle passività;
- da erogazioni liberali;
- da eventuali altre entrate ed acquisizioni a titolo gratuito od oneroso;
- da eventuali donazioni e lasciti ereditari.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impiegate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi.

Art. 11 - Esercizio

L'esercizio finanziario coincide con l'anno calendariale.

Art. 12 - Revisori dei Conti

I Revisori dei Conti sono eletti, nel numero di tre, dal Consiglio di Amministrazione tra persone aventi idonea capacità professionale. Essi durano in carica per un triennio e possono essere riconfermati. I Revisori dei Conti controllano la regolarità amministrativa e contabile della Fondazione e redigono una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno.

Art. 13 - Scioglimento

In caso di suo scioglimento per qualunque causa, la Fondazione dovrà assumere l'obbligo di devolvere il patrimonio ad altre organizzazioni non lucrative di utilità sociale o ai fini di pubblica utilità secondo la deliberazione del Consiglio di Amministrazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3 comma 190 della legge 23 dicembre 1996 numero 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

TIZIANA MELO in DE ACETIS

GIACINTO DE ACETIS

ORETTA LIPPI in MACOCCO

PAOLA VOLPIANO teste

MARIA DOMENICA MARCHISIO teste

BENVENUTO GAMBA Notaio